



Associazione
Professionisti per l'Innovazione Digitale
Sede sociale:
Corso della Vittoria 5/d
28100 – Novara
Cod. Fis. 97267500151
info@prodigitale.org

IL NUOVO CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Novara, 16 settembre 2016

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n.214 del 13/09/2016) del D.Lgs. n.179 del 26/08/2016 sono entrate in vigore dal 14 settembre 2016 le modifiche al D.Lgs. n.82/2015 c.d. CAD.

Di fatto il Legislatore ha apportato una completa rivisitazione del testo senza però riscriverlo.

PROdigitale, nel perseguire l'intento statutario di diffusione della cultura digitale, quale punto di incontro tra tutti coloro interessati ad approfondire la materia, mette a disposizione gratuitamente il testo integrale modificato e raffrontato con il testo precedente.

Nel più ampio spirito collaborativo chiediamo gentilmente di segnalarci eventuali errori dell'elaborato e, nel contempo, speriamo in un Vostro contributo divulgativo.

Con i più cordiali saluti.

Robert Braga
Presidente

versione parziale - versione completa su www.prodigitale.org

CONFRONTO DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

ANTE E POST RIFORMA DECRETO LEGISLATIVO 26 AGOSTO 2016, N. 179

(in vigore dal 13/09/2016)

- | | |
|--|--|
| Art. 1 Definizioni | Art. 23 Copie analogiche di documenti informatici. |
| Art. 2 Finalita' e ambito di applicazione | Art. 23-ter (Documenti amministrativi informatici). |
| Art. 3 Diritto all'uso delle tecnologie | Art. 23-quater Riproduzioni informatiche. |
| Art. 6 Utilizzo della posta elettronica certificata | Art. 24. Firma digitale |
| Art. 6-bis Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti. | Art. 25. Firma autenticata |
| Art. 6-ter Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi. | Art. 26. Certificatori |
| Art. 7. Qualita' dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza. | Art. 27. Certificatori qualificati |
| Art. 8. Alfabetizzazione informatica dei cittadini | Art. 28 Certificati di firma elettronica qualificata |
| Art. 8-bis. Connettivita' alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici. | Art. 29. Qualificazione e accreditamento |
| Art. 9. Partecipazione democratica elettronica | Art. 30 Responsabilita' dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell'identita' digitale e di conservatori |
| Art. 10 Sportello unico per le attivita' produttive | Art. 31. Vigilanza sull'attivita' dei certificatori e dei gestori di posta elettronica certificata |
| Art. 11. Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese | Art. 32 Obblighi del titolare e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata |
| Art. 12 Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa | Art. 32-bis Sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica certificata, per i gestori dell'identita' digitale e per i conservatori |
| Art. 13. Formazione informatica dei dipendenti pubblici | Art. 33. Uso di pseudonimi |
| Art. 14 Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali | Art. 35. Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma |
| Art. 15. Digitalizzazione e riorganizzazione | Art. 36 Revoca e sospensione dei certificati qualificati |
| Art. 16. Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie | Art. 37. Cessazione dell'attivita' |
| Art. 17 Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie | Art. 38. Trasferimenti di fondi |
| Art. 18. Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica | Art. 39. Libri e scritture |
| Art. 19. Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego | Art. 40. Formazione di documenti informatici |
| Art. 20 Validita' ed efficacia probatoria dei documenti informatici | Art. 40-bis Protocollo informatico |
| Art. 21 Documento informatico sottoscritto con firma elettronica. | Art. 41 Procedimento e fascicolo informatico |
| | Art. 42. Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni |
| | Art. 43. Riproduzione e conservazione dei documenti |
| | Art. 44. Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici |
| | Art. 44-bis Conservatori accreditati |
| | Art. 45. Valore giuridico della trasmissione |



- Art. 46. Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi
- Art. 47 Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni
- Art. 48. Posta elettronica certificata
- Art. 49. Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica
- Art. 50 Disponibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni
- Art. 50-bis Continuita' operativa
- Art. 51. Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni
- Art. 52. Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni.
- Art. 53 Siti Internet delle pubbliche amministrazioni
- Art. 54 Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni.
- Art. 55. Consultazione delle iniziative normative del Governo
- Art. 56 Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi autorità giudiziaria di ogni ordine e grado
- Art. 57. Moduli e Formulari
- Art. 57-bis Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni.
- Art. 58 Modalita' della fruibilita' del dato
- Art. 59 Dati territoriali
- Art. 60. Base di dati di interesse nazionale
- Art. 62 Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR.
- Art. 62-bis Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
- Art. 62-ter Anagrafe nazionale degli assistiti.
- Art. 63. Organizzazione e finalita' dei servizi in rete
- Art. 64 Sistema pubblico per la gestione delle identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni
- Art. 64-bis Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione.
- Art. 65 Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica
- Art. 66 Carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei servizi
- Art. 67. Modalita' di sviluppo ed acquisizione
- Art. 68. Analisi comparativa delle soluzioni
- Art. 69. Riutilizzo delle soluzioni e standard aperti
- Art. 70. Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili
- Art. 71 Regole tecniche
- Art. 72 Definizioni relative al sistema pubblico di connettivita'
- Art. 73 Sistema pubblico di connettivita' (SPC)
- Art. 74 Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni
- Art. 75 Partecipazione al Sistema pubblico di connettivita'
- Art. 76 Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico di connettivita'
- Art. 76-bis Costi del SPC
- Art. 77 Finalita' del Sistema pubblico di connettivita'
- Art. 78 Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettivita' 1
- Art. 79 Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettivita'
- Art. 80 Composizione della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettivita'
- Art. 81 Ruolo del DigitPA
- Art. 82 Fornitori del Sistema pubblico di connettivita'
- Art. 83 Contratti quadro
- Art. 84 Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione
- Art. 85 Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni
- Art. 86 Compiti e oneri del DigitPA
- Art. 87 Regolamenti
- Art. 88 Norme transitorie per la firma digitale
- Art. 89 Aggiornamenti
- Art. 90 Oneri finanziari
- Art. 91 Abrogazioni
- Art. 92 Entrata in vigore del codice.



Vecchio Testo	Nuovo Testo
<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p>Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;</p> <p>Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;</p> <p>Visto l'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione - legge di semplificazione 2001;</p> <p>Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;</p> <p>Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;</p> <p>Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;</p> <p>Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;</p> <p>Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;</p> <p>Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;</p> <p>Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;</p> <p>Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;</p> <p>Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, recante attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalita' di fatturazione in materia di IVA;</p> <p>Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;</p>	<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p>Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;</p> <p>Visto l'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione - legge di semplificazione 2001; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;</p> <p>Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;</p> <p>Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;</p> <p>Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;</p> <p>Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici; Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, recante attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalita' di fatturazione in materia di IVA;</p> <p>Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;</p> <p>Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, cosi' come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;</p> <p>Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 13 gennaio 2005; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;</p>



<p>Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, così come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;</p> <p>Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 13 gennaio 2005;</p> <p>Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;</p> <p>Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005;</p> <p>Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;</p> <p>Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 2005;</p> <p>Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro delle comunicazioni;</p> <p>Emana il seguente decreto legislativo:</p>	<p>Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005;</p> <p>Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;</p> <p>Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 2005; Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro delle comunicazioni;</p> <p>E m a n a il seguente decreto legislativo:</p>
	Art. 1 Definizioni
<p>1. Ai fini del presente codice si intende per:</p> <p>a) allineamento dei dati: il processo di coordinamento dei dati presenti in più archivi finalizzato alla verifica della corrispondenza delle informazioni in essi contenute;</p> <p>b) autenticazione del documento informatico: la validazione del documento informatico attraverso l'associazione di dati informatici relativi all'autore o alle circostanze, anche temporali, della redazione;</p> <p>c) carta d'identità elettronica: il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare;</p>	<p>1. Ai fini del presente codice si intende per:</p> <p>((0a) AgID: l'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;))</p> <p>a) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179));</p> <p>b) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179));</p> <p>c) carta d'identità elettronica: il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare;</p>



d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;

e) certificati elettronici: gli attestati elettronici che collegano all'identita' del titolare i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche;

f) certificato qualificato: il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva;

g) certificatore: il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime;

h) chiave privata: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico;

i) chiave pubblica: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;

i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui e' tratto;

i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto;

i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui e' tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;

i-quinques) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario;

l) dato a conoscibilita' limitata: il dato la cui conoscibilita' e' riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;

m) dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione;

n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;

d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;

e) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179));

f) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179));

g) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179));

h) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179));

i) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179));

i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui e' tratto;

i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto;

i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui e' tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;

i-quinques) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario;

((i-sexies) dati territoriali: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una localita' o a un'area geografica specifica;))

l) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179));

m) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179));

n) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179));



((n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;))

O) disponibilita': la possibilita' di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge;

p) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica;

q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;

r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;

s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;

((n-ter) domicilio digitale: l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento eIDAS», che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i soggetti giuridici, che sia basato su standard o norme riconosciute nell'ambito dell'unione europea;))

o) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179));

((p) documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;))

p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

q) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179));

q-bis) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179));

r)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179));

s) firma digitale: un particolare tipo di firma **((qualificata)) basata su un ((...))** su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;



t) fruibilità di un dato: la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione;

u) gestione informatica dei documenti: l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonché alla classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento e conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici;

u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata;

u-ter) identificazione informatica: la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso;

v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;

v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;

z) pubbliche amministrazioni centrali: le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

aa) titolare: la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica;

bb) validazione temporale: il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad

t) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179));

u) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179));

u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata;

u-ter)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179));

((u-quater) identità digitale: la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64;))

v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;

v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;

z) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179));

aa) titolare: la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica;

bb) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179));



uno o piu' documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi.

((cc) titolare del dato: uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilita';
dd) interoperabilita': caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l'erogazione di servizi;
ee) cooperazione applicativa: la parte del Sistema Pubblico di Connettivita' finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici dei soggetti partecipanti, per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi.))

((1-bis. Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento eIDAS;
1-ter. Ove la legge consente l'utilizzo della posta elettronica certificata e' ammesso anche l'utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato.))

Art. 2 Finalita' e ambito di applicazione

1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilita', la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilita' dell'informazione in modalita' digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalita' piu' appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonche' alle societa', interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)).
3. Le disposizioni di cui al capo II, agli articoli 40, 43 e 44 del capo III, nonche' al capo IV, si applicano ai privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.))

Art. 2 Finalita' e ambito di applicazione

1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilita', la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilita' dell'informazione in modalita' digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalita' piu' appropriate ((e nel modo piu' adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti)) le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
((2. Le disposizioni del presente Codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonche' alle societa' a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, escluse le societa' quotate come definite dallo stesso decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015.))
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.
3. Le disposizioni di cui al capo II, agli articoli 40, 43 e 44 del capo III, nonche' al capo IV, si applicano ai privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.



<p>4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l'accesso ai documenti informatici, e la fruibilità delle informazioni digitali si applicano anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico.</p> <p>5. Le disposizioni del presente codice si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I cittadini e le imprese hanno, comunque, diritto ad ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante l'uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato.</p> <p>6. Le disposizioni del presente codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto delle esigenze derivanti dalla natura delle proprie particolari funzioni, sono stabiliti le modalità, i limiti ed i tempi di applicazione delle disposizioni del presente Codice alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché all'Amministrazione economico-finanziaria.)</p>	<p>4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l'accesso ai documenti informatici, e la fruibilità delle informazioni digitali si applicano anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico.</p> <p>((5. Le disposizioni del presente Codice si applicano nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;</p> <p>6. Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale, di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali. Le disposizioni del presente Codice si applicano altresì al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico.))</p>
<p><i>3. Diritto all'uso delle tecnologie.</i></p>	<p>Art. 3 Diritto all'uso delle tecnologie</p>
<p>1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni ((, con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e con i gestori di pubblici servizi ai sensi di quanto previsto dal presente codice)).</p> <p>1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)).</p> <p>1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo</p>	<p>((1. Chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute.))</p> <p>1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.</p> <p>1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.</p> <p>((1-quater. La gestione dei procedimenti amministrativi e' attuata dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in modo da consentire, mediante strumenti informatici, la possibilità per il cittadino di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e il relativo stato di avanzamento, nonché di individuare l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento;</p> <p>1-quinqies. Tutti i cittadini e le imprese hanno il diritto</p>



	<p>all'assegnazione di un'identità digitale attraverso la quale accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, alle condizioni di cui all'articolo 64;</p> <p>1-sexies. Tutti gli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) hanno il diritto di essere identificati dalle pubbliche amministrazioni tramite l'identità digitale di cui al comma 1-quinquies, nonché di inviare comunicazioni e documenti alle pubbliche amministrazioni e di riceverne dalle stesse tramite un domicilio digitale, alle condizioni di cui all'articolo 3-bis.)</p>
<p>Art. 3-bis Domicilio digitale del cittadino.</p> <p>1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, e' facolta' di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalita' stabilite al comma 3, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata quale suo domicilio digitale.</p> <p>2. L'indirizzo di cui al comma 1 e' inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente- ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi.</p> <p>3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono definite le modalita' di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonché le modalita' di consultazione dell'ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti.</p> <p>4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in</p>	<p>Art. 3-bis Domicilio digitale delle persone fisiche</p> <p>((1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, e' facolta' di ogni cittadino indicare al comune di residenza un proprio domicilio digitale.))</p> <p>2. ((Il domicilio)) di cui al comma 1 e' inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. ((Esso inerisce esclusivamente alle comunicazioni e alle notifiche e costituisce mezzo esclusivo di comunicazione e notifica da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.))</p> <p>3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).</p> <p>((3-bis. Agli iscritti all'ANPR che non abbiano provveduto a indicarne uno e' messo a disposizione un domicilio digitale con modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso decreto sono individuate altre modalita' con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati ai cittadini.))</p> <p>4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui e'</p>

